

tutte infondate ad eccezione di quella riguardante l'applicazione dell'art. V n. 1 lett. b) della convenzione di New York 10 giugno 1958 ratificata in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62.

È opportuno, pertanto, che sia riservato per ultimo l'esame della questione suddetta, sollevata nella prima parte del terzo motivo.

Con il primo mezzo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 797 e 798 cod. proc. civ., si duole, da un lato, che la Corte del merito abbia deciso la lite applicando l'art. 797 cod. proc. civ. mentre avrebbe dovuto fare riferimento — per la motivazione in diritto — solamente alle disposizioni della convenzione di New York; dall'altro che essa Corte, in applicazione del combinato-disposto degli artt. 798 e 395 numeri 1 e 4 cod. proc. civ., avrebbe dovuto esaminare il merito della causa, essendo la decisione arbitrata, da una parte, conseguenza del comportamento doloso della ditta Fritz Häupl per omessa esposizione, nell'atto introduttivo della lite, dell'avvenuta transazione e per mancata produzione della relativa documentazione, dall'altra, fondata sull'erronea supposizione (errore di fatto) dell'esistenza attuale di un debito dell'Abati in contrasto con la documentazione inviata da quest'ultima società al Tribunale arbitrale.

La censura è infondata.

Quanto al primo punto va osservato che la doglianza non dice come e perché il giudice del merito abbia disattesa l'applicazione delle regole giuridiche sancite dalla convenzione surrichiamata.

Contrariamente all'assunto, la motivazione della sentenza, anche se non indica espressamente le disposizioni di detta « convenzione », si rifà certamente ad essa là dove prende in esame la questione della brevità del termine assegnato all'Abati per la comparizione davanti all'arbitro, essendo tale questione oggetto della disposizione n. 1 lett. b) dell'art. V della convenzione, anche se prevista, altresì, dal n. 2 dell'art. 797 cod. proc. civ.

La ricorrente, pertanto, nella generica formulazione di siffatta doglianza è priva di interesse là dove lamenta il richiamo espresso del giudice all'art. 797 cod. proc. civ., dal momento che la duplice motivazione in ordine a tale richiamo non è valsa a far prendere decisioni in contrasto ed in difformità alle regole della convenzione, trattandosi dell'enunciazione di principi di carattere generale: il primo afferente ai limiti dell'accertamento del giudice della delibazione; il secondo afferente ai limiti dell'enunciato ordine pubblico italiano.

Quanto al secondo punto (necessità di riesame del merito per essere stata la sentenza arbitrata effetto del dolo della attrice e di un errore di fatto), va rilevato che la prospettazione del problema non è soltanto nuova in questa sede e nella sua formulazione, per quanto è del tutto generica, non rappresentando essa l'esposizione logico-giuridica della decisione arbitrata in modo da potersi comprendere — nel confronto — il vizio di essa relativamente alle situazioni esposte in ricorso (ed innanzi riportate) con

(1)

(2)

no
non male

WWW.NEWMYK.COM/ITALY/ORG

Da quanto esposto si comprende perché la questione, sollevata dalla ricorrente in questa sede, non fu oggetto di decisione da parte del giudice nazionale della delibazione: essa non andava rilevata d'ufficio in quanto non concerneva vizio di procedura del giudizio arbitrale.

Con il ^{terzo} quarto mezzo di annullamento, la ricorrente, denunciando violazione dell'art. III della convenzione di New York là dove essa sancisce: « Per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali non saranno imposte spese di giudizio sensibilmente più elevate di quelle che sono imposte dal riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali nazionali », sostiene che la Corte di Appello avrebbe erroneamente condannato la soc. Abati al pagamento delle spese processuali, quando la legge nazionale (art. 825, secondo comma cod. proc. civ.) esclude che il provvedimento del pretore, che dispone l'esecutività del lodo nazionale, statuisca anche sulle spese.

La doglianza non è condivisibile.

La norma riguarda l'onere delle spese cui va incontro la parte che chiede il riconoscimento (onere che, secondo la convenzione, non deve essere ingiustificatamente aggravato, rispetto a quello imposto a colui che chiede l'esecutività di un lodo nazionale), ma non deroga ai principi relativi alla soccombenza nel caso in cui, in ordine al riconoscimento, sorga controversia, per l'opposizione della controparte.

A questo proposito giova ricordare che nell'ordinamento giuridico italiano esistono due differenti istituzioni procedurali riguardanti i lodi arbitrali.

Quella che attiene all'arbitrato nazionale minuziosamente disciplinato dalle disposizioni degli artt. 806 e segg. cod. proc. civ. come modificati con l. 9 febbraio 1983 n. 28 e quella che attiene all'arbitrato straniero (artt. 800 e 796 e segg. cod. proc. civ.).

Nel primo caso, per l'esecutività del lodo, è sufficiente che il pretore accerti la tempestività del deposito (entro un anno dalla ricezione di esso) e la sua regolarità formale.

Nel secondo caso, per il riconoscimento e l'efficacia delle sentenze straniere è necessario, invece, che la parte istante con citazione convochi la controparte davanti alla Corte di Appello per lo svolgimento del giudizio di legittimità (art. 797 cod. proc. civ.) ed anche di merito nell'ipotesi prevista dall'art. 798 cod. proc. civ.

È evidente che nel primo caso non si instaura alcun contraddittorio fra le parti: onde la mancanza di una ragione logico-giuridica tesa ad imporre un regolamento di spese di un processo inesistente.

Viceversa, nel secondo caso, l'instaurazione del contraddittorio fra le parti con il patrocinio di difensori tecnici (art. 82, terzo comma cod. proc. civ.) e con la necessità che il giudice adito pronunci definitivamente con sentenza, comporta la naturale condanna alle spese della parte soccom-

principi generali del nostro ordinamento giuridico, possano confliggere con la coscienza etico-sociale-politica del nostro Paese democratico.

Il *decisum*, a questi fini, va riguardato nel suo oggetto, che nel caso in esame è la condanna al pagamento del saldo — prezzo di una compravendita.

Con riferimento, infine, al contrasto della sentenza arbitrale per pretesa pronuncia in violazione delle norme valutarie dello Stato italiano, con l'ordine pubblico italiano, va rilevato — a prescindere dalla constatazione della mancanza di specifica e puntuale contestazione dell'argomento della sentenza impugnata (che si legge in narrativa) — che, anche qui, si è in presenza di una censura generica, perché manca l'esposizione logico-giuridica della motivazione, oltre che del dispositivo della sentenza arbitrale, necessaria per l'interpretazione diretta di essa in questa sede, al fine di potere accertare se e quale consistenza possa avere la denuncia.

Quanto al profilo del motivo del ricorso, con il quale la ricorrente denuncia violazione del n. 1 lett. b) dell'art. V della convenzione che recita: « il giudice nazionale deve negare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale quando la parte convenuta dimostri di non essere stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura arbitrale oppure di essere stata nell'impossibilità di far valere le proprie ragioni », deve ritenersi fondato l'assunto della ricorrente che censura l'insufficiente ed illogica motivazione della sentenza della Corte milanese sul punto.

Premesso che la data della notifica della citazione a comparire davanti al Tribunale viennese fu l'11 agosto 1981 mentre quella indicata per la comparizione fu l'8 settembre 1981 con una differenza di ventotto giorni comprese le domeniche (quattro), la Corte di Appello ha ritenuto che il termine fosse sufficientemente ampio, argomentando: 1) la semplicità e la linearità del rapporto non presentavano difficoltà per il suo esame; 2) la facilità e la frequenza dei mezzi di trasporto moderni agevolano il collegamento fra luoghi di Stati diversi; 3) la consuetudine (in uno dei due Stati) di concentrare le vacanze estive nel mese di agosto non può cadere a svantaggio del creditore, perché l'attività commerciale non può essere unilateralmente bloccata per esigenze strettamente personali dell'altra parte; 4) la spedizione della lettera in data 3 settembre 1981 al Tribunale di Vienna, con l'esposizione delle ragioni di difesa e con l'allegata documentazione, evidenzia che la soc. Abati ebbe tempo per predisporre la propria difesa e che le mancate nomine di un difensore tecnico e del proprio arbitro nonché la sua mancata presentazione all'udienza di comparizione in Vienna non furono conseguenza di impossibilità materiale per la ristrettezza dei tempi ma di una volontaria scelta di difendersi mediante l'invio di dichiarazioni scritte.

Il ragionamento, da un lato, si presenta non perfettamente coerente nel sillogismo: premessa e deduzione; dall'altro, mostra carenza di valu-

dev'essere inteso come potestà « effettiva » dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, sicché la congruità del termine concesso alla parte per apprestare le proprie difese dev'essere valutata in rapporto alla posizione del soggetto, che ha l'onere di compiere un certo atto per salvaguardare i propri diritti, ed in rapporto alle situazioni concrete determinate dalla sospensione di termini processuali nel periodo feriale.

Giova inoltre ricordare che secondo l'orientamento della Corte Costituzionale il diritto di difesa può risultare compromesso anche quando il suo esercizio venga a risultare particolarmente difficile.

Alla luce di tali osservazioni si manifesta, inoltre, incoerente l'affermazione della sentenza impugnata là dove sostiene che la spedizione della lettera, inviata al giudice arbitrale cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, sia stata una libera scelta di modalità difensiva.

L'assunto non tiene conto che la « scelta » può non essere stata « libera », ma determinata da contingenze tali da rendere impossibile una effettiva difesa tecnica.

Consegue che la causa dev'essere rimediata (*sic*) dal giudice di rinvio il quale, tenuto conto dei principi innanzi ricordati, accerterà se nella situazione verificatasi possa in concreto ravvisarsi per la soc. Abati un'ipotesi di « impossibilità di far valere le proprie ragioni »: onde l'accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo del ricorso.

La causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M., la Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso; rigetta nel resto il ricorso stesso; cassa, nel punto di cui in motivazione, la decisione impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano anche per le spese.

PRETORE DI PISA, sentenza 4 maggio 1987

Pretore, VALLINI

Greco (avv. Cavalca) contro Stati Uniti d'America (avv. Barbieri).

L'acquisizione dello status di « elemento civile » al seguito delle Forze armate della NATO presuppone, ai sensi della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, che l'individuo in relazione al quale tale qualifica debba essere apprezzata non risieda stabilmente nello Stato ospitante e svolga